



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Il principio di inerenza tra funzione produttiva del costo e condotte antigiuridiche: l'indeducibilità degli oneri da inadempimento contrattuale

- Sentenza del 26/01/2026, dep. il 02/02/2026, n. 118/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, Sez. 1

Composizione

- Pres. Giusta
- Rel. Sisto

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 467 DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

Reddito di impresa - Deducibilità dei costi - Indennità mancato preavviso - Inerenza - Insussistenza.

Massima

In tema di imposte sui redditi d'impresa, ai sensi degli artt. 109, comma 5, e 83 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il principio di inerenza, quale criterio immanente alla determinazione del reddito d'impresa, richiede che il costo presenti un collegamento oggettivo e funzionale con l'attività produttiva di ricavi o altri proventi imponibili, dovendo risultare sostenuto nell'interesse dell'impresa e nell'ambito del suo programma economico. Ne consegue che non sono deducibili i componenti negativi derivanti da condotte antigiuridiche o da inadempimenti imputabili al contribuente, quando gli stessi assolvano a una funzione meramente risarcitoria o sanzionatoria e non siano correlati all'acquisizione, conservazione o produzione del reddito, risultando conseguenza immediata della violazione di obblighi contrattuali o legali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che l'indennità corrisposta per mancato preavviso o per violazione di un patto di stabilità, in quanto espressione di una responsabilità conseguente all'inadempimento del contribuente e non di un costo inerente all'esercizio dell'attività economica, non fosse deducibile dal reddito d'impresa, difettando il necessario nesso funzionale tra l'onere sostenuto e l'attività produttiva di componenti positivi di reddito).

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 109



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 75

Conformi

- Cass. civ., sez. 5, n. 15932 del 08/06/2021

Anno pubb.

- 2026